

A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045 51 16 171 - Fax +39 045 21 09 233

Al Senatore **Guido Possa**
Presidente 7^a Commissione
Istruzione pubblica, beni culturali
Senato della Repubblica

All'Onorevole **Manuela Ghizzoni**
Presidente VII Commissione Cultura Scienza
Istruzione
Camera dei Deputati

e.p.c. Al Professor **Francesco Profumo**
Ministro della Istruzione Università e Ricerca
MIUR

Alla Dott.ssa **Lucrezia Stellacci**
Direttore Generale del Dipartimento per l'Istruzione

Verona, 16 gennaio 2012

Oggetto: Schema di Regolamento recante modifiche agli artt. 5, 11 e 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 – Parere delle Commissioni VII. Istanza di significazione di incoerenza normativa e di rappresentazione di interessi danneggiati dall'introduzione del comma 5 bis di revisione dell'art. 11 del D.M. 249/2010.

Gentili Presidenti,


la scrivente associazione interviene con la presente istanza sul tema in oggetto per sensibilizzare la Vostra attenzione sul contenuto del Regolamento di modifica sul quale le SS.VV. si apprestano ad esprimere il richiesto formale parere.

L'attenzione generale su questo intervento è focalizzata sulla parte del provvedimento che affronta (art. 15) il "nodo" dell'attivazione dei Tirocini Formativi Attivi cosiddetti "Speciali", sul quale riconosciamo sussistono aspettative e richieste e da più parti si segnala l'urgenza di arrivare a definirne la soluzione.

In tutte le versioni dello Schema del provvedimento circolate risulta un ulteriore intervento sull'art. 5 del DM 249/2010 e in altre che sono ultimamente circolate anche **una richiesta di modifica dell'art. 11 comma 5 del decreto sul quale si intende in questa sede intervenire.**

La nostra istanza è relativa a questo ultimo intervento che il dispositivo introduce.

La motivazione del nostro intervento è sostenuta dalla volontà di rappresentare l'esigenza di tutti quegli insegnanti che hanno affrontato, e in alcuni casi concluso, le selezioni per gli incarichi di tutor coordinatori e di quelli che si accingono a diventare tutor dei tirocinanti, in quanto la nostra associazione, caso unico nel panorama dell'associazionismo degli insegnanti in Italia, è quasi interamente composta da docenti della scuola che si candidano a ricoprire questi incarichi e dai docenti che in passato hanno svolto le funzioni di supervisor di tirocinio e di docenti accoglienti nei tirocini secondo il precedente modello.



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045 51 16 171 - Fax +39 045 21 09 233

La modifica dell'art.11 comma 5, si sostanzia, nelle versioni circolate¹, in una richiesta di inserimento di un comma aggiuntivo, definito “**5 bis**” che riteniamo in contrasto con la *ratio* e l'impianto complessivo dei D.M. 10 settembre 2010, n. 249, e D.M. 8 novembre 2011 recante la “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali [...]”.

Il contenuto dell'articolo di cui il decreto chiede l'inserimento rischia di **bloccare del tutto l'avvio dei TFA a causa dell'impossibilità, quando non dell'indisponibilità, dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori a prendere servizio, e dell'impossibilità dell'amministrazione di disporre l'esonero e il semiesonero**. Ove anche non ne compromettesse l'avvio incide negativamente sul servizio prestato dai tutor coordinatori e lede i diritti dei docenti incaricati di svolgere tali compiti.

Testo della disposizione contestata:

«1. All'articolo 11 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa.”.»

Istanza

Si chiede lo **stralcio della parte** dello Schema di Regolamento recante modifiche agli artt. 5, 11 e 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 nella versione circolata, che dispone modifiche all'art. 11 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 che si sostanzia nell'introduzione di un comma aggiuntivo il cui testo è rappresentato al capoverso precedente.

Motivazioni


La norma di cui si chiede lo stralcio è in contrasto palese con la *ratio legis* di tutto l'impianto normativo che ha decretato la disciplina e il regime giuridico ed economico dei docenti che assumono gli incarichi di tutor coordinatori e di tutor organizzatori.

In particolare risulta che

- il periodo 1, nell'ipotesi che tale disposizione come si evince dall'enunciato letterale, operi all'origine della determinazione delle risorse, sia:

- a in contrasto con quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, art.11 comma 5 (ultimo periodo), laddove si afferma che lo svolgimento dell'incarico tutoriale presso l'università “*comporta, per i tutor coordinatori, un esonero parziale dall'insegnamento e, per i tutor organizzatori, l'esonero totale dall'insegnamento stesso*”, nel senso che **non si può avere esonero o semiesonero senza “maggiori oneri per la finanza pubblica” se è vero che per sostituire il personale collocato in esonero o semiesonero è necessario assumere personale che sostituisce i docenti parzialmente (TC) o interamente (TO) utilizzati presso le università.**

¹ <http://diventareinsegnanti.orizzontescuola.it/2012/12/04/tfa-speciali-la-bozza-del-decreto-e-nelle-mani-dei-sindacati-una-scheda-illustrativa/>



A.N.F.I.S.


Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045 51 16 171 - Fax +39 045 21 09 233

- b in contrasto con il disposto del D.M. 8 novembre 2011, Art.5 comma 2, laddove si afferma, a proposito del servizio di tutor coordinatori e tutor organizzatori,: *“Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso [...]”*, **nel senso che tale disposizione è una palese dichiarazione che la condizione del docente rimane a carico dell'amministrazione scolastica, si escludono quindi regimi di part-time, aspettativa et similia;**
 - c in contrasto con “il principio della valorizzazione delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni riservate ai docenti utilizzati nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti” espresso nell'art. 6 del D.M. 8 novembre 2011, in quanto se il valore dell'operazione deve finanziariamente essere pari a “zero” ci si deve spiegare di quale valore si possa parlare nel definire la funzione di questi insegnanti formatori di altri insegnanti;
 - d per il corrente anno accademico, inapplicabile senza ricorrere a fonti interne e quindi modificazioni delle attribuzioni di risorse (saldi invariati) in quanto le università hanno conteggiato le quote di iscrizione non tenendo in alcun conto questa ipotesi poiché non rinvenibile da nessuna delle disposizioni emanate fino ad oggi. Sul punto si solleva inoltre un vizio di forma in quanto una corresponsione di fondi per il pagamento del personale supplente della scuola dall'Università alla scuola dovrebbe essere meglio e più dettagliatamente definito;
 - e Potenzialmente molto gravoso per tutti gli studenti che si vedrebbero costretti a sopportare aumenti delle quote di iscrizione ai TFA, già oggi al limite della sostenibilità
- il periodo 2 sia:
- a in contrasto, in quanto ne rappresenta una negazione, con le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 3 e 4 del D.M. 8 novembre 2011 dove si dispone un limite numerico di tirocinanti per ciascun tutor coordinatore e per ciascun tutor organizzatore;
 - b in contrasto con la disposizione dell'art. 4 comma 2 del DM 8 novembre 2011 laddove si dispone che “L'orario di servizio da effettuare presso le università, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle università non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.”, in quanto con l'attribuzione di un numero superiore a 15 tirocinanti si ritiene che i carichi di lavoro per il tutor coordinatore portino a superare tale limite sancito da disposizioni di legge e contrattuali;
 - c una falsa determinazione di priorità in quanto l'invarianza di spesa non può essere addotta a motivazione del detrimento delle condizioni di lavoro e di sofferenza, già molto elevata per gli insegnanti, nell'esercizio della professione.



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori

Via S. Alessio, 38 - 37129 Verona

www.anfis.eu

Tel. + 39 045 51 16 171 - Fax +39 045 21 09 233

Più in generale il principio enunciato a motivazione del 5.bis di **evitare che la finanza pubblica sopporti nuovi o maggiori oneri**, pur comprensibile in una prospettiva di revisione delle spese, non è sufficiente a determinare l'applicazione *tout court*, senza ulteriori precisazioni (dove reperire le risorse per fronteggiare la spesa) di una norma così in contrasto con i principi ordinatori dell'impianto normativo originario e applicativo e con disposizioni di legge a tutela delle condizioni di lavoro del personale docente in servizio nella scuola.

Esistono a nostro parere possibilità di compensazione con altre voci di bilancio che possono finanziare la qualità della formazione degli insegnanti senza intervenire in modo così penalizzante sulla già precaria condizione professionale degli insegnanti. La scrivente associazione non indifferente al problema della riduzione della spesa avanza formale proposta che sostanziamo nell'allegata relazione tecnica, capace di ridurre gli sprechi senza penalizzare la qualità del servizio e le condizioni di lavoro di coloro che sono chiamati ad assicurarlo.

Conclusioni

Lo stralcio della norma di modifica dell'art. 11 del DM 249/2010 è richiesta in quanto:

1. l'introduzione del comma 5.bis dell'art. 11 rischierebbe di **compromettere ogni incarico per come esso era stato previsto nell'impianto del D.M. 8 novembre 2011, e nell'originario DM 249/2010, poiché necessariamente l'affidamento dell'incarico a un tutor coordinatore o a un tutor organizzatore è in questo senso da considerarsi "oneroso" per la finanza pubblica così come "onerosi" sono i servizi educativi e sanitari che fanno capo a diritti inalienabili della persona, fra i quali il diritto all'educazione, e quindi all'avere a disposizione educatori e insegnanti preparati e competenti, rientra;**
2. la deroga consentita dal dispositivo del comma 5 bis sul numero di tirocinanti affidati al singolo tutor coordinatore **inciderebbe in modo negativo sulla qualità del servizio prestato e lederebbe i diritti dei docenti che dovrebbero assumere l'incarico di tutor coordinatore.**

La discussione sulle condizioni in cui tutte le figure con compiti tutoriali si trovano ad operare va affrontata in modo organico e completo, così come già disciplinata dal D.M. 8 novembre 2011 e non fronteggiata in questo modo che non temiamo di valutare parziale e inadeguato.

Formuliamo pertanto l'auspicio che nell'espressione dei pareri richiesti siano fatte le necessarie osservazioni di merito sulle questioni qui sollevate, in modo che la materia oggetto del comma 5 bis di modifica dell'art. 11 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 sia discussa in un contesto di elaborazione e risoluzione più articolato e approfondito.

Si allega relazione tecnica completa di tabelle e riferimenti normativi per il dettaglio dei rilievi in sintesi formulati nella presente istanza.



Prof. Riccardo Scaglioni
Presidente A.N.F.I.S.